

**OGGETTO:** Concessione Mineraria di acqua termominerale denominata “**PALIANO**” sita in territorio del Comune di Viterbo – Richiesta Concessione Mineraria di acqua termominerale presentata dalla *Soc. FREE TIME s.r.l.*, con sede in Viterbo, Via Amedeo Cerasa, n. 4.

#### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

- VISTO** il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;
- VISTO** il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;
- VISTA** la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;
- VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;
- VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
- VISTA** la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;
- VISTA** la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;
- VISTA** la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;
- VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA** la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale”;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;
- VISTA** la Determina Dipartimentale n. C1663 dell’11 novembre 2003 con cui è stato rilasciato il permesso di ricerca per acqua termominerale denominato “Fornacelli(e)”, in territorio del Comune di Viterbo, alla Soc. FREE TIME a r.l.;
- VISTA** l’istanza datata 22 dicembre 2004 ed acquisita agli atti con prot. n.147773 del 23 dicembre 2004, presentata dal Signor Bisegna Adriano in qualità di legale rappresentante della FREE TIME s.r.l. (C.F. e P.I. 01705440566), con sede in Viterbo, Via Amedeo Cerasa 4, con la quale ha chiesto il rilascio della Concessione Mineraria di acqua termominerale da denominarsi ”Paliano” sita in territorio del Comune di Viterbo ed avente un’estensione di Ha 51.24.69 (ettari cinquantuno - are ventiquattro e centiare sessantanove);
- CONSIDERATO** che l’istanza, unitamente alla relazione geologica-idrogeologica, programma dei lavori, elenco dei proprietari delle particelle catastali interessati dall’area concessoria, alla planimetria in scala 1:2.000, sulla quale, con linea perimetrale rossa continua, è delimitata l’area della Concessione Mineraria, con linea perimetrale verde continua è delimitata l’area di protezione ambientale, con linea perimetrale azzurra è delimitata l’area di protezione igienico-sanitaria, è stata inviata, con Prot. n. 148568 del 27 dicembre 2004, al Sindaco di Viterbo per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per quindici giorni interi e consecutivi a decorrere dal 3 gennaio 2005 al 18 gennaio;

- CHE** con nota prot. n. 148560 del 27 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione dell'istanza al Comune di Viterbo, Ufficio Tecnico, all'Amministrazione Provinciale di Viterbo, alla C.C.I.A.A. di Viterbo, nonché alla A.S.L. di Viterbo per le eventuali osservazioni;
- CHE** Il Comune di Viterbo, con nota prot. n. 28 del 20 gennaio 2004, ha restituito la documentazione pubblicata, completa di relata di avvenuta pubblicazione, (dal 4 al 19 gennaio 2005).  
Nella medesima nota, è stato specificato che contro la richiesta di rilascio della Concessione Mineraria non sono state presentate opposizioni;
- CHE** La Camera di Commercio di Viterbo; l'Amministrazione Provinciale di Viterbo e la A.S.L. di Viterbo, non hanno riscontrato la nota regionale n. 148560/2004 sopradetta;
- CONSIDERATO** che è stato pubblicato sulla G.U., N. 17 in data 22 gennaio 2005 e sul B.U.R.L., della Regione Lazio, parte terza, n. 3 in data 29 gennaio 2005, apposito avviso, con il quale si è resa nota, la richiesta di concessione mineraria presentata dalla Soc. FREE TIME a r.l.;
- CHE** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, I° comma ed 8, I° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata data puntuale comunicazione dell'avvio dell'iter procedimentale, a tutti i proprietari dei terreni interessati dall'area Concessoria di cui trattasi;
- VISTA** la relazione idrogeologica del geologo Dott. Giuseppe Pagano e del geologo Dott. Antonio Menghini, concernente l'integrazione delle indagini già effettuate in sede di permesso di ricerca;
- VISTA** la nota prot. n. 35405 del 16 marzo 2005 del Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Difesa del Suolo, con la quale si esprime parere favorevole alla richiesta concessione, condizionando tale parere all'osservazione di particolari prescrizioni.  
In particolare, l'emungimento di acqua idrotermale nella Concessione richiesta, non deve superare i 10,0 l/sec;
- VISTA** la nota n. 1295 del 15 febbraio 2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Archeologici – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, con la quale si rilascia il “nulla osta” di competenza;
- RITENUTO** che ai sensi del combinato disposto degli artt. 10-36-37-38 e 39 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, occorre procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale dei pozzi di captazione di acqua minerale oggetto della sopraccitata Concessione Mineraria;
- RILEVATO** che sussistono i presupposti tecnici per la costituzione e delimitazione delle relative zone di protezione di cui alla citata legge regionale, contestualmente al conferimento della Concessione “de qua”;
- RITENUTO** che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza della Concessione

Mineraria in argomento, è in linea con le finalità del rilascio della Concessione Mineraria di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l'istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 15 febbraio 2005;

**PRESO ATTO** che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della Concessione Mineraria di acqua termominerale da denominarsi "Paliano", per anni venticinque a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

**VISTO** il verbale di delimitazione dell'area della richiesta Concessione di acqua termominerale denominata "Paliano", redatto in data 15 marzo 2005 dai Funzionari della Regione Lazio addetti all'Ufficio Acque minerali e Termali;

**CONSIDERATO** che la Società FREE TIME a r.l. richiedente la Concessione, possiede le capacità tecnico-economiche per condurre l'impresa mineraria;

### **DETERMINA**

**ART. 1.** - Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa.

**ART 2** - Alla Soc FREE TIME. a r.l. , con sede in Viterbo, Via Amedeo Cerasa, 4, (C.F. e P.I. 01705440566), è rilasciata la Concessione Mineraria di acqua termominerale denominata "Paliano", sita in territorio del Comune di Viterbo, per la durata di anni VENTICINQUE a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**ART.3** – L'area della Concessione denominata "Paliano", è segnata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1.2000, ed è descritta nel verbale di delimitazione datato 15 marzo 2005 e citato nelle premesse; Piano e Verbale che si allegano alla presente Determinazione per formarne parte integrante.

L'area, come sopra delimitata, ha un'estensione di Ha 51.24.69 (ettari cinquantuno - are ventiquattro e centiare sessantanove) ed è distinta in catasto nelle particelle:1-2-4-5-6-26-28-30-31-32-35-54-55-95-105-108-109-114-115-155-157-158-159-165-168-173-177-178-179-180-181-189-190-192-193-196-219-221-222-225-228-229-241-242-243-244-306-307-308-309-310-326-327-332-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-509- Foglio catastale n. 225 N.C.T. di Viterbo.

**ART. 4** – La relazione tecnico- finanziaria ed il progetto per la realizzazione dello stabilimento termale , presentati, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario e sono fatti salvi eventuali vincoli gravanti sull'area, ferme restando le prescrizioni impartite dalle Autorità preposte alla salvaguardia di particolari valori protetti.

**ART. 5** – Il progetto come sopra approvato unitamente al programma di coltivazione e relazione tecnico- finanziaria, che formano parte integrante della presente determinazione, sono da considerarsi di pubblica utilità, - ai sensi dell'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443- per quanto attiene alla realizzazione delle opere pertinenti in servizio della concessione mineraria di cui trattasi.

**ART. 6-** Il progetto per la costruzione dello stabilimento termale e le opere programmate vanno realizzate nella loro interezza entro e non oltre il termine di anni tre dalla data di conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

**ART.7** a.) Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:

-il diritto proporzionale annuo anticipato di € 3222,44 (euro tremiladuecentoventidue/44) rispondenti a € 61,97 per ettaro o frazione di ettaro di superficie compresi nell'Area di Concessione Mineraria, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8 (de minimis 2582,28);

-la tassa di Concessione Regionale di €. 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;

b.) a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente, a tutela del bacino, nonché a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua. A tal fine, il titolare della Concessione è tenuto a far pervenire alla Struttura Regionale competente, le analisi effettuate da un Organo autorizzato dal Ministero della Sanità.

d) ad attenersi alle prescrizioni impartite dalla Regione Lazio Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Difesa del Suolo – Servizio geologico regionale, con nota 38912 del 16 marzo 2005 ed in particolare:

- *“che la Concessione non superi l'emungimento di 10,0 l/sec complessivi e che allo stesso modo il pozzo Paliano 2 comunque non venga messo in esercizio oltre i 3,5 l/sec;*

- *la Soc. richiedente si impegni ad ampliare entro sei mesi posteriormente al rilascio della Concessione lo studio per le zone di tutela ambientale in modo da poter definire una più idonea zonizzazione che comprenda non solo l'area di Concessione, ma anche zone esterne in riferimento ad eventuali infiltrazioni dal punto di vista chimico”.*

Eventuali aumenti di portata, potranno essere autorizzati dall'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, previo parere del Dipartimento Territorio sopra detto, solo a seguito di verifica idrogeologica sulla reale consistenza del bacino idrotermale in questione.

**ART. 8** – L'estensione della zona di protezione igienico sanitaria e della zona di protezione ambientale, della Concessione Mineraria “Paliano”, sono così delimitate:

- ❖ con linea perimetrale verde continua, l'area di protezione ambientale;
- ❖ con linea perimetrale azzurra, l'area di protezione igienico-sanitaria.

La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;

- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
  - f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
    - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
    - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
    - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
  - g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
  - h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione "Paliano";
  - i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  - j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
  - k) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune di Viterbo dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
  - l) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.
- Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante la scaturigine della concessione di acqua termo-minerale "Paliano".
  - Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Viterbo (VT), ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
  - Il Comune di Viterbo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.